CAMERA DI COMMERCIO
ALESSANDRIA-ASTI

OGGETTO: Gruppo di Azione Locale Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell'Umanità, società cooperativa a r.l. – Adozione patto parasociale e modifiche statutarie.

PRESENTI:

COSCIA Gian Paolo	–	Presidente
FERRARI Adelio Giorgio	–	in rappresentanza del settore Artigianato
GORIA Erminio	–	in rappresentanza del settore Industria
MONTICONE Monica	–	in rappresentanza del settore Agricoltura
PEDRAZZI Alice	–	in rappresentanza del settore Commercio
SERPENTINO Maurizio	–	in rappresentanza del settore Cooperazione
GIANNONE Rosanna Maria Caterina	–	Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
BERZANO Renato	–	Revisore dei Conti
BRUSCHI Raffaella	–	Revisori dei Conti

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Panzeri, coadiuvato per la rogazione del verbale dalla dott.ssa Monica Monvalli.

È presente alla riunione anche la dott.ssa Fulvia Bocchino, responsabile amministrativo-contabile.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione.

CAMERA DI COMMERCIO
ALESSANDRIA-ASTI

Relatore: IL PRESIDENTE

Il Relatore informa che il Gruppo di Azione Locale Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell'Umanità, società cooperativa a r.l. (di seguito GAL Terre Astigiane), società partecipata dalla Camera di commercio con una quota di nominali euro 25,00, pari all'1,96% del capitale sociale, ha inoltrato, con nota del 02.02.2026 (prot. camerale n. 5250/2026) convocazione di assemblea ordinaria dei soci per il giorno 26.02.2026 alle ore 17:00 per discutere, tra l'altro di:
- *"decisione sull'adozione di Patto parasociale per la disciplina di alcuni profili operativi inerenti la società o trasformazione societaria o mantenimento della situazione attuale: deliberazione in merito";*
- *"modifica dello Statuto Sociale con particolare riguardo a: Titolo IV "Organi sociali" (A Assemblea, articolo 20 Svolgimento dell'Assemblea, B Consiglio di Amministrazione, articoli 23 Durata in carico, 24 Convocazione): deliberazione in merito".*

Il Relatore ricorda che, come comunicato nella scorsa riunione svoltasi il 30 gennaio u.s., con nota del 15.12.2025 (prot. camerale n. 52253/2025) il GAL Terre Astigiane aveva inoltrato la prima bozza di patto parasociale, unitamente alla bozza di revisione dello statuto sociale, così come concordato nell'Assemblea dei Soci svoltasi il 23.10.2025.

Il Relatore specifica che, come chiarito dal GAL Terre Astigiane nella documentazione inviata con la summenzionata nota del 15.12.2025, successivamente integrata con note del 17.12.2025 (prot. camerale n. 52470/2025) e del 20.01.2026 (prot. camerale n. 3283/2026), l'adozione di un patto parasociale è ritenuta necessaria per le motivazioni - contenute altresì nelle premesse della stessa bozza di patto parasociale - che qui si riportano integralmente:

- ✓ *in data 13 luglio 2016 è stata costituita una società cooperativa a responsabilità limitata, denominata "Gruppo di Azione Locale - GAL - Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell'Umanità, Società cooperativa", siglabile in "G.A.L. Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell'Umanità, Soc. Coop.";*
- ✓ *la compagine societaria (51 soci) è composta di n. 39 soggetti pubblici e n. 12 soggetti privati;*
- ✓ *i Gruppi di Azione Locale (GAL) rappresentano un pilastro fondamentale per lo sviluppo delle aree rurali in tutta Europa, incarnando un modello distintivo di governance territoriale. Essi si caratterizzano tipicamente per possedere una composizione mista, poiché consente di unire le forze, le risorse e le competenze di diverse realtà territoriali, che vanno dagli enti pubblici come comuni, province e comunità montane, fino alle organizzazioni degli operatori economici e della società civile. I GAL rappresentano un modello unico di governance territoriale, dove la partnership pubblico-privata non è solo una forma giuridica, ma un principio operativo essenziale per l'efficacia delle politiche di sviluppo rurale dal basso verso l'alto. Inoltre, i GAL fungono da interfaccia cruciale tra la politica sovranazionale e le esigenze locali. Essi sono promossi dall'Unione Europea e incaricati di gestire significativi contributi finanziari europei, principalmente dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). La loro funzione centrale consiste nel tradurre gli ampi obiettivi dell'UE, come quelli della Politica Agricola Comune (PAC), in interventi locali concreti e attuabili attraverso l'elaborazione e l'implementazione di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) e Piani d'Azione (PdA);*
- ✓ *a norma dell'articolo 32, paragrafo 2 del Regolamento (UE) N. 2013/1303 "Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è (…) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto";*

- ✓ *a norma dell'articolo 34, paragrafo 2 del Regolamento (UE) N. 2013/1303 "L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita"*
- ✓ *a norma dell'articolo 34, paragrafo 3 del Regolamento (UE) N. 2013/1303 i GAL devono "elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria che eviti conflitti d'interessi, garantisca che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che non sono autorità pubbliche e consenta la selezione mediante procedura scritta";*
- ✓ *a norma dell'articolo 4, comma 6 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (c.d. TUSP) "È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014";*
- ✓ *negli anni il "G.A.L. Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell'Umanità, Soc. Coop." ha garantito il rispetto dei requisiti decisionali previsti dal Regolamento (UE) N. 2013/1303 privilegiando sempre una composizione del Consiglio di amministrazione nella quale i rappresentanti dei soci privati fossero in numero superiore ai rappresentanti dei soci pubblici."*

Il GAL in questione intenderebbe garantire il rispetto dei requisiti decisionali previsti dal Regolamento (UE) N. 2013/1303 mediante l'adozione di un patto parasociale che, all'articolo 2 "Struttura e funzione del Patto" prevede:
"2.1 – (STRUTTURA) – Le Parti, sottoscrivendo il presente Patto, costituiscono un sindacato di voto la cui funzione è definita nel comma successivo. Le Parti, inoltre, convengono che, in virtù del presente Patto e per tutta la durata dello stesso, il funzionamento delle Società sarà regolato, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto dei principi giuridici in materia, dalle norme dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale della stessa, come modificate e/o integrate dalle previsioni del presente Patto.
2.2 – (FUNZIONE) – Il presente Patto, nei limiti consentiti dalla legge, è finalizzato a garantire il rispetto dei vincoli decisionali imposti dal Regolamento (UE) N. 2013/1303, attraverso le disposizioni di seguito concordate ("Sindacato di voto"), aventi per oggetto o per effetto, tra l'altro:
(a) la definizione dei reciproci impegni delle Parti in ordine alla definizione della governance della Società ed alla nomina dell'Organo di controllo;
(b) la disciplina delle operazioni straordinarie e delle modifiche statutarie
(c) l'adozione o modifica di regolamenti interni che abbiano incidenza sull'attuazione dei compiti assegnati alla Società, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (UE) N. 2013/1303.
(…)"

Il successivo articolo 7 "Gruppi di interesse" prevede la costituzione del sindacato di voto: i soci pubblici e privati saranno raggruppati in "gruppi di interesse", così suddivisi: Enti Locali, Camere di commercio, Enti di Gestione di parchi e aree protette, Associazioni di categoria, Imprese ed enti di promozione di settore, Istituti di credito.

Si riportano di seguito alcuni ulteriori estratti, utili alla presente trattazione, della bozza di patto parasociale in argomento, il cui testo, nell'ultima versione inviata con nota del 20.01.2026 (prot. camerale n. 3283/2026), risulta allegato al presente atto quale parte integrante.

Articolo 8 "Organi del Sindacato di voto"

"8.1. Gli organi del Sindacato di voto sono: il "Comitato", il "Presidente" e il "Segretario". I relativi compiti sono svolti a titolo gratuito e non è previsto il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

8.2. Il Comitato è composto da 6 membri, ciascuno designato a maggioranza dalle Parti che appartengono a ciascuno dei Gruppi di interesse di cui all'articolo 7, cui competono i seguenti diritti di voto:

(i) ENTI LOCALI: 1 voto

(ii) CAMERE DI COMMERCIO: 1 voto

(iii) ENTI DI GESTIONE DI PARCHI E AREE PROTETTE: 1 voto

(iv) ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: 2 voti

(v) IMPRESE ED ENTI DI PROMOZIONE DI SETTORE: 2 voti

(vi) ISTITUTI DI CREDITO: 2 voti

8.2.1. Il Comitato resta in carica per tutta la durata del presente Patto. L'eventuale sostituzione dei relativi membri, a qualsivoglia causa dovuta, avviene ad opera del Gruppo di interesse di appartenenza del membro, senza che ciò influisca sulla validità e durata del Patto medesimo.

8.2.2. Il Comitato si riunisce almeno 15 (quindici) giorni precedenti la data (a) di convocazione dell'Assemblea chiamata al rinnovo del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo e (b) di convocazione di dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, ai sensi dell'articolo 11. Il Comitato si riunisce, inoltre, ogni qual volta uno o più membri ne facciano richiesta, con espresso impegno per il membro richiedente di rendersi parte diligente nella predisposizione della documentazione informativa e di tutto il materiale necessario per la trattazione delle materie poste all'ordine del giorno. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione del Comitato entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta formulata da uno dei componenti, alla convocazione può provvedere direttamente quest'ultimo. Il Comitato sarà, altresì, convocato dal Presidente del Comitato nel caso si renda necessaria la definizione o la modifica dei Gruppi di interesse di cui all'articolo 7.

8.2.3. La convocazione, che deve indicare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, deve essere comunicata a ciascun membro del Comitato, secondo le modalità di cui all'articolo 13, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione del Comitato. In casi di urgenza, il predetto termine può essere abbreviato fino a 1 (uno) giorno prima dell'adunanza, restando ferme le predette modalità di convocazione. Anche in assenza di valida convocazione, il Comitato è validamente costituito e idoneo a deliberare con la presenza di tutti i membri del Comitato stesso.

8.2.4. Le riunioni del Comitato – salvo diverso unanime accordo tra i componenti del Comitato stesso – si svolgono presso la sede stabilita dal Presidente del Comitato, fermo restando che i membri possono prendere parte alle riunioni anche tramite videoconferenza o audioconferenza.

8.2.5. Alle riunioni del Comitato partecipa il Segretario che provvede a redigere il verbale della riunione, nel quale è riassunto lo svolgimento dei lavori e riportate le decisioni assunte. Il verbale è sottoscritto dai componenti del Comitato, dal Presidente del Comitato e dal Segretario del Comitato ed inserito in un apposito libro dei verbali, tenuto presso gli uffici di quest'ultimo.

8.2.6. Il Comitato ha funzioni di coordinamento tra le Parti del presente Patto e delibera sulle seguenti materie:

(a) formazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione, l'individuazione del Presidente, dei Vicepresidenti e la designazione dell'Organo di controllo;

(b) determinazione del voto da esprimersi in ordine alle delibere da assumersi in sede di Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, limitatamente alle materie stabilite all'articolo 11;

(c) individuazioni o modifica dei Centri di interesse definiti all'articolo 7.

8.2.7. Il Comitato può deliberare inoltre su quegli argomenti che, seppure non rientranti nelle materie di cui al comma precedente, siano ritenuti di interesse del Comitato, anche su proposta di uno dei componenti dello stesso.

8.2.8. Alla prima riunione il quorum costitutivo si intende raggiunto con la presenza totalitaria dei Soci Sottoscrittori. In caso di mancata presenza di tutte le Parti, dalla seconda riunione è necessaria, almeno, la presenza di due dei tre membri designati dai seguenti Gruppi di interesse. La seconda convocazione si può tenere anche nella stessa data della prima, purché in orario successivo:
(i) ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
(ii) IMPRESE ED ENTI DI PROMOZIONE DI SETTORE
(iii) ISTITUTI DI CREDITO
8.2.9. Le deliberazioni del Comitato sono assunte con spirito di leale collaborazione ottenendo, ove possibile, l'unanimità dei consensi dei presenti. In caso di mancato consenso unanime, le deliberazioni saranno valide solo ove vengano rispettati i vincoli decisionali imposti dal Regolamento (UE) N. 2013/1303.
8.2.10. La partecipazione di estranei alle riunioni del Comitato del è ammessa solo col consenso di tutti i componenti intervenuti.
8.2.11. Il contenuto dei verbali delle riunioni del Comitato non può essere comunicato né agli altri soci non sottoscrittori né a terzi senza l'autorizzazione del Presidente, da apporre in calce al verbale della cui comunicazione si tratta, fatti salvi i casi previsti dalla legge. (…)

Articolo 9 "Sindacato di voto"
9.1. Per raggiungere gli obiettivi indicati nel presente Patto, le Parti convengono che è loro intenzione esprimere, mediante una manifestazione unitaria, il voto, in modo che il voto di ciascun socio aderente rappresenti la volontà comune di tutti loro come soci. Pertanto, si danno atto reciprocamente che, ai fini delle votazioni in Assemblea, essi costituiscono un unico blocco. In particolare, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si obbligano a:
(a) votare la lista per la nomina del Consiglio di amministrazione, la nomina del Presidente e dei due Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 10;
(b) votare il nominativo o la lista dei nominativi per la nomina dell'Organo di controllo, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 10;
(c) fare in modo che gli amministratori nominati sulla base delle loro designazioni, nell'assumere le delibere consiliari, conformino il proprio voto in Consiglio di amministrazione a quanto previsto dal successivo articolo 10;
(d) conformare il proprio voto nell'assemblea, ordinaria e straordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del presente Patto.
9.2. Le decisioni assunte col sistema previsto nel presente Patto sono da intendersi vincolanti e obbligatorie per ciascuna Parte. Costituisce grave inadempimento contrattuale l'esercizio del diritto di voto difforme alle decisioni adottate all'interno del Comitato sulle materie contemplate dagli articoli 10 e 11.
9.3. - Nessuna delle Parti o singolo Centro di interesse, singolarmente, esercita in virtù del Patto il controllo sulla Società.

Articolo 10 "Decisioni circa la governance societaria e l'Organo di controllo"
10.1. Le parti si impegnano ad esercitare il proprio diritto di voto, all'interno del Comitato ed in Assemblea in modo che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 15 consiglieri di cui, almeno 8, siano espressione dei seguenti gruppi di interesse:
(i) ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
(ii) IMPRESE ED ENTI DI PROMOZIONE DI SETTORE
(iii) ISTITUTI DI CREDITO
10.2. A tal fine, nel corso della riunione del Comitato prevista dall'articolo 8, i componenti del Comitato dovranno esplicitare le designazioni - nel rispetto della normativa vigente quanto ai requisiti di moralità,

professionalità, esperienza e capacità gestionale, indipendenza, incompatibilità ed inconferibilità ed in materia di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato - al Segretario, il quale collazionerà la relativa lista. La lista sarà presentata all'Assemblea della Società dal Presidente del Comitato, in nome e per conto di tutte le Parti ai sensi del presente Patto.

10.3. Le parti si impegnano a fare in modo che gli amministratori nominati sulla base delle loro designazioni, nell'assumere le delibere consiliari, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, si attengano ai requisiti decisionali di cui al Regolamento (UE) N. 2013/1303, nonché alle linee di politica gestionale ed agli indirizzi concordati, nell'interesse della Società. In caso di violazione, le Parti faranno quanto in loro potere affinché il consigliere che non si sia conformato, in sede di votazione, alle indicazioni fornite dalle Parti, venga revocato e sostituito.

10.4. Le Parti si impegnano a fare quanto possibile affinché i consiglieri di rispettiva designazione provvedano a proporre e votare unitariamente in Consiglio di amministrazione della Società:

(i) la nomina alla carica di Presidente del consigliere indicato, congiuntamente, dai Gruppi di interesse meno rappresentati;

(ii) le nomine alla carica di Vicepresidente dei consiglieri indicati, congiuntamente, dai Gruppi di interesse maggiormente rappresentati;

(iii) l'ammissione di nuovi soci, solo subordinatamente all'adesione al presente Patto e previa verifica del Centro di interesse pertinente.

10.5. Qualora, per qualsiasi ragione, prima della naturale scadenza del mandato, debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del Consiglio di amministrazione (che non rappresentino la maggioranza del Consiglio), ciascuna Parte farà, quanto nelle proprie possibilità, affinché il Consiglio di amministrazione coopti nuovi amministratori in modo tale che la parte che l'ha designato possa far nominare altro amministratore in sua sostituzione.

10.6. Le parti si impegnano ad esercitare il proprio diritto di voto, all'interno del Comitato ed in Assemblea, in modo che l'Organo di controllo, se obbligatorio per legge o comunque designato in via facoltativa, sia scelto con il voto favorevole dei membri espressi dai seguenti Gruppi di interesse:

(i) ENTI LOCALI

(ii) CAMERE DI COMMERCIO

(iii) ENTI DI GESTIONE DI PARCHI E AREE PROTETTE

10.7. A tal fine, nel corso della riunione del Comitato prevista dall'articolo 8, i componenti del Comitato dovranno esplicitare le designazioni - nel rispetto della normativa vigente quanto ai requisiti di moralità, professionalità, esperienza e capacità gestionale, indipendenza, incompatibilità ed inconferibilità ed in materia di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato - al Segretario, il quale collazionerà il nominativo o, in caso di organo collegiale, la lista dei nominativi. Il nominativo o la lista dei nominativi sarà presentato all'Assemblea della Società dal Presidente del Comitato, in nome e per conto di tutte le Parti ai sensi del presente Patto.

10.8. Qualora, per qualsiasi ragione, prima della naturale scadenza del mandato, debba provvedersi alla sostituzione dell'Organo di controllo monocratico o di uno o più supplenti dell'Organo collegiale, ciascuna Parte farà, quanto nelle proprie possibilità, affinché le Parti che l'hanno designato possano far nominare altro componente in sua sostituzione.

Articolo 11 "Decisioni dell'Assemblea"

11.1. Al fine di poter rispettare i vincoli decisionali imposti dal Regolamento (UE) N. 2013/1303, le Parti si obbligano a conformare il proprio voto nell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, a quanto deciso dal Comitato, in particolare, nelle seguenti materie:

a) modifiche statutarie;

b) operazioni straordinarie;

c) adozione o modifica di regolamenti interni che abbiano incidenza sull'attuazione dei compiti assegnati alla Società, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (UE) N. 2013/1303.

11.2. A tal fine, nel corso della riunione del Comitato prevista dall'articolo 8, il Comitato delibererà con il voto favorevole di almeno i cinque ottavi dei voti attribuiti ai membri del Comitato presenti. Resta inteso che, qualora il Comitato non raggiungesse il quorum deliberativo sopra indicato, le Parti dovranno partecipare alla relativa Assemblea ed esprimere il proprio voto contrario all'assunzione della delibera stessa.
11.3. Le Parti, consapevoli che l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative, è di competenza del Consiglio di amministrazione, si impegnano a fare quanto possibile affinché i consiglieri di rispettiva designazione provvedano a fornire adeguata e tempestiva informativa alle Parti in merito alle modifiche di tale natura onde consentire alle medesime una consultazione preventiva rispetto all'assunzione della relativa delibera."

Con la summenzionata nota del 15.12.2025 Il GAL in parola aveva inoltre comunicato che in data 09.12.2025, il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato anche in merito alla bozza di revisione dello Statuto sociale (così come prospettato nell'ultima assemblea svoltasi il 23.10.2025).
Si riportano di seguito le modifiche proposte che, tra l'altro, introducono all'articolo 23 la proposta di corresponsione di un compenso ai componenti dell'Organo amministrativo, che attualmente ricoprono un incarico a titolo gratuito.

"L'ART 20 "Svolgimento dell'Assemblea" viene modificato al punto elenco d) che si apre al quarto capoverso; dal testo attuale:

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, fatta salva la prima assemblea successiva all'atto costitutivo della Cooperativa.
Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare del capitale sottoscritto, e può rappresentare altri soci in numero comunque non superiore a 2 (due) impediti di intervenire all'assemblea per malattia o per temporanea assenza dalla propria sede.
I soci hanno facoltà di farsi rappresentare in assemblea soltanto da altro socio, espressamente indicandone il nome.
L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, scegliendolo anche tra i non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.

Si perviene alla seguente formulazione:

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, fatta salva la prima assemblea successiva all'atto costitutivo della Cooperativa.
Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare del capitale sottoscritto, e può rappresentare altri soci in numero comunque non superiore a 2 (due) impediti di intervenire all'assemblea per malattia o per temporanea assenza dalla propria sede.
I soci hanno facoltà di farsi rappresentare in assemblea soltanto da altro socio, espressamente indicandone il nome.
L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi in presenza o le modalità audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione in caso di modalità solo on line il luogo dove sarà presente il soggetto verbalizzante e in caso di presenza mista il luogo ove sarà presente il maggior numero degli intervenuti.
Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, scegliendolo anche tra i non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.

L'ART. 23 "Durata in carico" viene modificato nel titolo e nel secondo capoverso, la formulazione attuale:

ART. 23 "Durata in carica"
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
I suoi componenti sono rieleggibili. In qualunque tempo i suoi membri possono essere revocati dall'assemblea. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzioni. Il loro incarico è gratuito ed essi hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della Società, ivi compreso il costo della copertura assicurativa per la responsabilità civile ed amministrativa, secondo i limiti e le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Diviene:

ART. 23 "Durata in carica e compenso"

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
I suoi componenti sono rieleggibili. In qualunque tempo i suoi membri possono essere revocati dall'assemblea. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzioni. Il compenso annuale all'Organo Amministrativo è determinato dall'Assemblea ordinaria dei soci, ordinariamente, al momento della nomina; le modalità di ripartizione vengono determinate dal Consiglio di Amministrazione. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo. È fatto salvo in ogni caso il diritto degli Amministratori al rimborso delle spese documentate, effettivamente sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto nonché il costo della copertura assicurativa per la responsabilità civile ed amministrativa, secondo i limiti e le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

L'ART 24 "Convocazione" viene modificato al punto elenco n. 1 che si apre al termine del primo capoverso e nel penultimo capoverso. Dal testo attuale:

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, ma almeno due volte all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri o dall'Organo di Controllo. La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione per posta elettronica da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi di urgenza, a mezzo di telefono, in modo che i Consiglieri e l'Organo di Controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di audio/video telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:
1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale.

Si perviene a:

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, ma almeno due volte all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri o dall'Organo di Controllo. La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione per posta elettronica da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi di urgenza, a mezzo di telefono, in modo che i Consiglieri e l'Organo di Controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide

quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di audio/video telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che partecipino il Presidente ed il Segretario della riunione, il quale ultimo provvederà alla formazione e sottoscrizione del verbale;

2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale."

Il Relatore informa altresì che lo scorso 15.01.2026, si è tenuta una riunione informale aperta ai soci al fine di illustrare la bozza del predetto patto parasociale.

Il GAL in parola aveva inoltre anticipato, con la nota del 15.12.2025, che in data 26.02.2026 si sarebbe tenuta l'Assemblea dei Soci che avrebbe compreso una parte ordinaria e una straordinaria, alla presenza del Notaio. In tale seduta, si sarebbe proceduto alla formalizzazione della scelta in merito alle soluzioni esaminate nell'Assemblea del 23.10.2025, ovvero trasformazione societaria o sottoscrizione di patto parasociale. Si sarebbe quindi proseguito nella seconda parte della seduta alla delibera in merito alla revisione dello Statuto. Il GAL in parola aveva specificato inoltre che *"entro il 26.02.2026, sarà necessario da parte di tutti i soci avere deliberato in merito alla revisione dello Statuto (si procederà a raccogliere anticipatamene qualora possibile le delibere); durante la seduta stessa del 26.02.2026 sarà necessario formalizzare la sottoscrizione del patto parasociale (nel caso non possa essere presente il rappresentante legale sarà necessario anticipare il patto sottoscritto al GAL), considerato che il patto va sottoscritto (firmato dal legale rappresentante) da tutti i soci."*

La convocazione di assemblea ordinaria è stata successivamente inoltrata dal GAL con la nota del 02.02.2026 (prot. camerale n. 5250/2026).

Infine, il Presidente sottolinea che con nota del 09.02.2026 (prot. camerale n. 6274/2026), il GAL Terre Astigiane ha inoltrato "*un breve riassunto dei passaggi necessari nel caso in cui s'intenda intraprendere l'iter della trasformazione societaria (secondo quanto era emerso nell'Assemblea del 23.10.2025).*

- *Delibera dell'Assemblea: la decisione di trasformazione spetta all'assemblea dei soci (serve di norma il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa);*
- *È necessario deliberare, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, la previa soppressione delle clausole di mutualità prevalente (ex art. 2514 c.c.). Questa delibera può essere assunta contestualmente a quella di trasformazione;*
- *Le quote vanno stabilite tra i soci e vanno nuovamente versate;*
- *Perizia di Stima: gli amministratori devono richiedere a un esperto (nominato dal Tribunale) una relazione giurata sul valore effettivo del patrimonio sociale;*
- *Atto Pubblico: La trasformazione deve risultare da atto pubblico (a rogito di un notaio);*

- *Pubblicità: L'atto di trasformazione deve essere depositato e iscritto nel Registro delle Imprese per acquisire efficacia giuridica.*

I costi da affrontare sono pertanto ascrivibili alla perizia di variante, al notaio e ad un'eventuale consulenza che accompagni l'intero iter.

Si riporta un estratto dell'art. 2545 undecies del Codice Civile:

"La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistenti alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione, e lo sviluppo della cooperazione.
Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa."

Si riporta inoltre quanto definito dallo Statuto sociale del GAL:

"Art. 33 - Requisiti mutualistici. Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, come previsto dall'art. 2512 c.c., la cooperativa ai sensi dell'art. 2514 (…)
(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (…)

Questione riserve

In caso di trasformazione, rimane in capo alla società il capitale sociale.

Al momento dell'approvazione del Bilancio 2024, questa è la situazione delle riserve del GAL Terre Astigiane:

Patrimonio netto	
Capitale	*1.275,00*
Riserva legale	*60.803,25*
Altre riserve	*135.980,45*
Totale patrimonio netto	*198.058,7*

"

Il Relatore fa infine presente che, in data odierna, è pervenuto altresì agli atti (prot. camerale n. 7807/2026) il parere legale sulla governance e sulla forma giuridica del GAL in parola, reso ai sindaci di alcune amministrazioni comunali (Calamandrana, Castelletto Molina, Fontanile, Maranzana, Mombaruzzo e Quaranti) socie del GAL stesso, di cui si riportano di seguito l'analisi e le conclusioni:

*"**1. Premessa.***
Il presente parere viene redatto su richiesta delle Amministrazioni in indirizzo al fine di fornire un supporto tecnico-giuridico in vista dell'imminente Assemblea dei Soci del GAL Terre Astigiane. L'analisi si focalizza sulla persistente criticità della governance dell'ente, attualmente costituito in forma di Società Cooperativa a responsabilità limitata, e sulla sua strutturale incompatibilità con i requisiti di ammissibilità imposti dalla normativa europea per la gestione dei fondi FEASR. Oggetto del parere è la valutazione

dell'efficacia dei patti parasociali proposti e l'individuazione della soluzione statutaria definitiva per la messa in sicurezza dei finanziamenti pubblici.

2. Analisi della compagine sociale e della natura giuridica attuale.

Il GAL Terre Astigiane presenta una compagine sociale composta da 51 soci, di cui 39 soggetti pubblici (prevalentemente comuni) e 12 soggetti privati. Sotto il profilo formale, l'ente è costituito come Società Cooperativa a responsabilità limitata (Art. 1 - Statuto vigente). Tale struttura evidenzia una sproporzione numerica netta a favore della componente pubblica (circa il 76% della compagine). In un contesto societario ordinario, tale maggioranza garantirebbe il controllo dell'ente; tuttavia, nel quadro dei Gruppi di Azione Locale (GAL), questa composizione genera una contraddizione giuridica che mina la legittimità stessa del soggetto quale beneficiario di fondi comunitari.

3. Conflitto tra voto capitario e Regolamenti UE.

Il centro della criticità risiede nell'incompatibilità tra il regime codicistico delle cooperative e la normativa unionale:

• Il principio del voto capitarlo: ai sensi dell'art. 2538 c.c. e dell'art. 20 dello Statuto vigente, ogni socio ha diritto a un solo voto ("una testa, un voto"), indipendentemente dalla quota di capitale sottoscritta.

• Il vincolo europeo: L'art. 31 del Regolamento UE 2021/1060 (che prosegue la linea dell'Art. 32 del Reg. UE 1303/2013) impone che, a livello decisionale, né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse rappresentino più del 49% degli aventi diritto al voto.

Dato che i soci pubblici sono 39 su 51, essi detengono il 76,4% dei voti in assemblea. Tale assetto configura il GAL come un soggetto a "controllo pubblico dominante", violando il requisito essenziale di governance partecipativa (approccio bottom-up) richiesto per l'attuazione delle strategie LEADER.

4. Inidoneità tecnica dei patti parasociali.

È stata avanzata l'ipotesi di risolvere tale conflitto mediante la stipula di un patto parasociale (art. 2341-bis c.c.) volto a limitare convenzionalmente l'esercizio del voto dei Comuni. Tale soluzione è da ritenersi tecnicamente inidonea per le seguenti ragioni:

• Efficacia meramente obbligatoria: il patto vincola solo le parti firmatarie e non la società. I patti parasociali non possono derogare a norme imperative dello statuto cooperativo, come il voto capitario, e non sanano il contrasto con la normativa europea.

• Inopponibiìità e nullità: un patto che miri a sovvertire stabilmente la regola "una testa, un voto" in una forma cooperativa è nullo per contrasto con la causa mutualistica e l'organizzazione democratica dell'ente.

• Instabilità: essendo atti esterni allo statuto, i patti non garantiscono la stabilità di governance richiesta dalle Autorità di gestione regionali ed europee, che esigono requisiti di ammissibilità certi, reali e permanenti.

5. Rischi e conseguenze della patologia funzionale sopravvenuta.

La persistenza in una forma giuridica non conforme espone gli enti soci a rischi rilevanti:

• Revoca dei finanziamenti: la giurisprudenza amministrativa (per analogia, cfr. TAR Lazio n. 7824/2018) conferma che la mancanza dei requisiti soggettivi di governance legittima la revoca ex tunc dei contributi.

• Decadenza dal riconoscimento: il GAL rischia la perdita della qualifica di Gruppo di Azione Locale, con conseguente blocco dell'operatività sul territorio.

• Responsabilità erariale: l'inerzia dei Sindaci nel regolarizzare la forma giuridica, a fronte di una criticità nota, potrebbe configurare profili di responsabilità per danno erariale in caso di perdita definitiva dei fondi comunitari destinati allo sviluppo rurale.

6. Proposta risolutiva: trasformazione in S.c.a.r.l.

La soluzione tecnica definitiva consiste nella trasformazione eterogenea del GAL in Società Consortile a Responsabilità Limitata (S.c.a.r.1.). Questo modello offre vantaggi decisivi:

• Superamento del voto capitario: nella S.r.l. consortile, ai sensi dell'art. 2479 c.c. e dell'art. 2615-ter c.c., è possibile prevedere statutariamente il voto ponderato.

• Efficacia reale: si potrà stabilire che, a prescindere dal numero di soci, il peso complessivo dei voti della componente pubblica sia limitato al 49%, attribuendo il restante 51% alla componente privata. Tale vincolo, essendo inserito nello Statuto, ha efficacia reale, è opponibile a tutti e garantisce la conformità ai regolamenti UE.

• Continuità: la trasformazione non estingue il soggetto giuridico, ma ne evolve la veste, mantenendo fermi i rapporti giuridici in essere (art. 2498 e.e.).

7. Iter procedurale e adempimenti necessari.

Il passaggio alla forma di S.c.a.r.l. richiede in particolare:

• Perdita della mutualità prevalente: è necessario deliberare la soppressione delle clausole di mutualità prevalente (art. 2514 c.c.).

• Devoluzione del patrimonio: ai sensi dell'art. 2545-undecies c.c., la trasformazione comporta l'obbligo di devolvere ai fondi mutualistici il valore del patrimonio alla data della trasformazione, dedotti il capitale versato e i dividendi non distribuiti. Si tratta di un costo necessario per la messa in sicurezza definitiva dell'ente.

• Quorum: La delibera richiede il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci (Art. 2545-decies c.c.).

8. Conclusioni e raccomandazioni operative

In conclusione, si ritiene che lo strumento del patto parasociale sia un palliativo giuridicamente fragile e inidoneo a garantire la permanenza dei finanziamenti europei. Si raccomanda vivamente ai Sindaci in indirizzo di proporre e votare, in sede assembleare, l'avvio immediato dell'iter di trasformazione in Società Consortile a Responsabilità Limitata. Solo l'adozione di un modello statutario che preveda il voto ponderato permetterà di neutralizzare il rischio di revoca dei fondi e di garantire al territorio le risorse necessarie per lo sviluppo rurale."

Terminata l'esposizione il Relatore invita la Giunta a deliberare in merito.

LA GIUNTA

UDITA la relazione del Presidente;

PREMESSO che Camera di commercio partecipa, con una quota di nominali euro 25,00 pari

all'1,96% del capitale sociale, al Gruppo di Azione Locale Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell'Umanità, società cooperativa a r.l. (di seguito GAL Terre Astigiane);

VISTA la nota del 02.02.2026 (prot. camerale n. 5250/2026), inoltrata dal GAL Terre Astigiane e relativa alla convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per il giorno 26.02.2026 alle ore 17:00 per discutere, tra l'altro di:

- ✓ *"decisione sull'adozione di Patto parasociale per la disciplina di alcuni profili operativi inerenti la società o trasformazione societaria o mantenimento della situazione attuale: deliberazione in merito";*
- ✓ *"modifica dello Statuto Sociale con particolare riguardo a: Titolo IV "Organi sociali" (A Assemblea, articolo 20 Svolgimento dell'Assemblea, B Consiglio di Amministrazione, articoli 23 Durata in carico, 24 Convocazione): deliberazione in merito";*

DATO ATTO che, come chiarito dal GAL Terre Astigiane nella documentazione inviata con la nota del 15.12.2025 (prot. camerale n. 52253/2025), successivamente integrata con note del 17.12.2025 (prot. camerale n. 52470/2025), del 20.01.2026 (prot. camerale n. 3283/2026) e del 09.02.2026 (prot. camerale n. 6274/2026), l'adozione di un patto parasociale è ritenuta dal GAL in parola necessaria per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate;

VISTA la bozza del patto parasociale, inviata dal GAL Terre Astigiane con le sopracitate note e allegata al presente atto quale parte integrante;

VISTE altresì le modifiche statutarie proposte, approvate dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 09.12.2025 ed inviate con la nota del 15.12.2025, il cui testo è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e che, tra l'altro, introducono all'articolo 23 la proposta di corresponsione di un compenso ai componenti dell'Organo amministrativo, che attualmente ricoprono l'incarico a titolo gratuito;

TENUTO CONTO del parere legale sulla governance e sulla forma giuridica del GAL in parola, (prot. camerale n. 7807/2026), reso ai sindaci di alcune amministrazioni comunali (Calamandrana, Castelletto Molina, Fontanile, Maranzana, Mombaruzzo e Quaranti) socie del GAL stesso, le cui analisi e conclusioni sono state esposte in premessa e qui integralmente richiamate;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"; che al comma 5 dell'articolo art. 9 "Gestione delle partecipazioni pubbliche" prevede che competa alla Giunta camerale "*la conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali*";

TENUTO CONTO che è rimesso alla competenza della Giunta camerale, ai sensi dell'art. 16, comma 1 lettera i) dello Statuto della Camera di commercio di Alessandria-Asti deliberare in merito;

VISTO l'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;

CAMERA DI COMMERCIO
ALESSANDRIA-ASTI

ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

DELIBERA

1. di astenersi dalla votazione per quanto attiene la bozza di patto parasociale inviata dal GAL Terre Astigiane (allegata al presente atto quale parte integrante) e che verrà discussa nell'Assemblea che si svolgerà il prossimo 26 febbraio;

2. di astenersi dalla votazione relativa alle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione del GAL Terre Astigiane, così come inviate dalla società in parola con la summenzionata nota del 15.12.2025 e allegate al presente atto quale parte integrante e che verrà discussa nell'Assemblea del prossimo 26 febbraio;

3. di delegare il componente Maurizio Serpentino a partecipare alla sopracitata Assemblea del 26.02.2026, con l'indicazione di astenersi dalla votazione di cui ai sopracitati punti.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

GS/kg

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberta Panzeri

IL PRESIDENTE
Gian Paolo Coscia

Il presente atto è pubblicato integralmente nell'Albo Informatico della Camera di Commercio di Alessandria-Asti (ai sensi dell'art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti).

Le firme di Roberta Panzeri e Gian Paolo Coscia, nel documento originale, sono apposte digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.

Signed by COSCIA GIAN PAOLO
06.03.2026 08:43:33 UTC

ROBERTA PANZERI

PATTO PARASOCIALE

stipulato ai sensi dell'articolo 2341-bis del Codice Civile per la disciplina di alcuni profili operativi inerenti la Società

"**G.A.L. Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell'Umanità, Soc. Coop.**"

tra

COMUNE di AGLIANO TERME

COMUNE di AZZANO D'ASTI

COMUNE di BELVEGLIO

COMUNE di BRUNO

COMUNE di CALAMANDRANA

COMUNE di CALOSSO

COMUNE di CANELLI

COMUNE di CASTAGNOLE DELLE LANZE

COMUNE di CASTELLETTO MOLINA

COMUNE di CASTELNUOVO BELBO

COMUNE di CASTELNUOVO CALCEA

COMUNE di COAZZOLO

COMUNE di CORTIGLIONE

COMUNE di COSTIGLIOLE D'ASTI

COMUNE di FONTANILE

COMUNE di INCISA SCAPACCINO

COMUNE di ISOLA D'ASTI

COMUNE di MARANZANA

COMUNE di MOASCA

COMUNE di MOMBARUZZO

COMUNE di MOMBERCELLI

COMUNE di MONGARDINO

COMUNE di MONTALDO SCARAMPI

COMUNE di MONTEGROSSO D'ASTI

ROBERTA PANZERI

COMUNE di NIZZA MONFERRATO

COMUNE di QUARANTI

COMUNE di ROCCA D'ARAZZO

COMUNE di ROCCHETTA TANARO

COMUNE di SAN MARZANO OLIVETO

COMUNE di VAGLIO SERRA

COMUNE di VIGLIANO D'ASTI

COMUNE di VINCHIO

COMUNITA' COLLINARE VIGNE & VINI

UNIONIONE COLLINARE VIA FULVIA

COMUNITA' TRA LANGA E MONFERRATO

UNIONE DI COMUNI FILARI E CASTELLI

COMUNITA' COLLINARE VAL TIGLIONE E DINTORNI

CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA – ASTI

ENTE DI GESTIONE DEL PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI ASTI

CONFCOOPERATIVE PIEMONTE SUD

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA (C.N.A.)

CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L'ITALIA – PROVINCIA DI ASTI

CONFAGRICOLTURA – ASTI

CONFARTIGIANATO – ASTI

CIA - AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI

ASSOCIAZIONE ASTESANA STRADA DEL VINO

CONFESERCENTI DELLA PROVINCIA DI ASTI

ITALIAN CULINARY INSTITUTE FOR FOREIGNERS

ASTI AGRICOLTURA

*** * ***

PREMESSE

A) in data 13 luglio 2016 è stata costituita una società cooperativa a responsabilità limitata, denominata "Gruppo di Azione Locale - GAL - Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell'Umanità, Società cooperativa", siglabile in "G.A.L. Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell'Umanità, Soc. Coop.";

B) la compagine societaria (51 soci) è composta di n. 39 soggetti pubblici e n. 12 soggetti privati;

C) i Gruppi di Azione Locale (GAL) rappresentano un pilastro fondamentale per lo sviluppo delle aree rurali in tutta Europa, incarnando un modello distintivo di governance territoriale. Essi si caratterizzano tipicamente per possedere una composizione mista, poiché consente di unire le forze, le risorse e le competenze di diverse realtà territoriali, che vanno dagli enti pubblici come comuni, province e comunità montane, fino alle organizzazioni degli operatori economici e della società civile. I GAL rappresentano un modello unico di governance territoriale, dove la partnership pubblico-privata non è solo una forma giuridica, ma un principio operativo essenziale per l'efficacia delle politiche di sviluppo rurale dal basso verso l'alto. Inoltre, i GAL fungono da interfaccia cruciale tra la politica sovranazionale e le esigenze locali. Essi sono promossi dall'Unione Europea e incaricati di gestire significativi contributi finanziari europei, principalmente dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). La loro funzione centrale consiste nel tradurre gli ampi obiettivi dell'UE, come quelli della Politica Agricola Comune (PAC), in interventi locali concreti e attuabili attraverso l'elaborazione e l'implementazione di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) e Piani d'Azione (PdA);

D) a norma dell'articolo 32, paragrafo 2 del Regolamento (UE) N. 2013/1303 "*Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è (…) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto*";

E) a norma dell'articolo 34, paragrafo 2 del Regolamento (UE) N. 2013/1303 "*L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita*"

F) a norma dell'articolo 34, paragrafo 3 del Regolamento (UE) N. 2013/1303 i GAL devono "*elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria che eviti conflitti d'interessi, garantisca che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che non sono autorità pubbliche e consenta la selezione mediante procedura scritta*";

G) a norma dell'articolo 4, comma 6 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (c.d. TUSP) "*È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014*";

H) negli anni il “G.A.L. Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell'Umanità, Soc. Coop.” Ha garantito il rispetto dei requisiti decisionali previsti dal Regolamento (UE) N. 2013/1303 privilegiando sempre una composizione del Consiglio di amministrazione nella quale i rappresentanti dei soci privati fossero in numero superiore ai rappresentanti dei soci pubblici;

I) i competenti organi deliberativi dei Soci hanno approvato nel complesso il presente Patto parasociale;

*** * ***

Tanto premesso le Parti (o Aderenti)

STIPULANO E CONVENGONO

un patto parasociale (di seguito, anche “Patto”) relativo alla Società.

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Premesse

1.1 – (PREMESSE) – Le premesse (di seguito le “Premesse”) formano parte integrante ed essenziale del presente Patto, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell'articolo 1362 del Codice civile, la comune intenzione dei Soggetti Aderenti al momento della stipulazione del Patto.

1.2 – (UNICITÀ DEL PATTO) – Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Patto è l’unico tra esse esistente e, comunque, per accordo espresso, si intende novativo di qualsivoglia eventuale intesa, orale o scritta, precedentemente intercorsa rispetto allo stesso oggetto.

Articolo 2 – Struttura e funzione del Patto

2.1 – (STRUTTURA) – Le Parti, sottoscrivendo il presente Patto, costituiscono un sindacato di voto la cui funzione è definita nel comma successivo. Le Parti, inoltre, convengono che, in virtù del presente Patto e per tutta la durata dello stesso, il funzionamento delle Società sarà regolato, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto dei principi giuridici in materia, dalle norme dell’atto costitutivo e dello Statuto sociale della stessa, come modificate e/o integrate dalle previsioni del presente Patto.

2.2 – (FUNZIONE) – Il presente Patto, nei limiti consentiti dalla legge, è finalizzato a garantire il rispetto dei vincoli decisionali imposti dal Regolamento (UE) N. 2013/1303, attraverso le disposizioni di seguito concordate (“Sindacato di voto”), aventi per oggetto o per effetto, tra l’altro:

(a) la definizione dei reciproci impegni delle Parti in ordine alla definizione della governance della Società ed alla nomina dell’Organo di controllo;

(b) la disciplina delle operazioni straordinarie e delle modifiche statutarie

(c) l’adozione o modifica di regolamenti interni che abbiano incidenza sull’attuazione dei compiti assegnati alla Società, ai sensi dell’articolo 34 del Regolamento (UE) N. 2013/1303.

2.3. – (ADEMPIMENTI E SPESE) – Tutti gli adempimenti, anche di comunicazioni, avvisi e pubblicazioni, derivanti a carico delle Parti dalla stipula, esecuzione, eventuali modifiche e scioglimento del Patto Parasociale saranno tempestivamente e adeguatamente eseguiti a cura e spese della Società.

Articolo 3 – **Durata del patto**

3.1. – (DURATA E VINCOLO) – La durata del presente Patto è di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di ultima sottoscrizione dello stesso. Il presente Patto vincola le Parti ed i loro aventi causa, a qualsiasi titolo, per tutta la durata del medesimo.

3.2. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto del fatto che l'attuale composizione del Consiglio di amministrazione e l'attuale Organo di controllo rispondono sostanzialmente ai criteri previsti dal presente Patto. Le disposizioni previste dall'articolo 10 saranno pertanto applicabili a decorrere dal prossimo rinnovo degli organi.

3.3. – (RINNOVO DEL PATTO) – Le Parti convengono sin da ora, che alla scadenza del Patto, lo stesso si intenderà tacitamente rinnovato per periodi di cinque anni, fatto salvo il diritto dei partecipanti al presente Patto di comunicare in forma scritta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all'indirizzo di ciascun socio e/o posta elettronica certificata, formale disdetta con un preavviso non inferiore a centottanta giorni.

Articolo 4 – **Esecuzione del patto**

4.1. – (INSCINDIBILITÀ DELLE PATTUIZIONI) – Le disposizioni di cui al presente Patto costituiscono un insieme inscindibile ed equilibrato di diritti e di doveri e di conseguenza dovranno essere considerate ed attuate, dalle Parti e dai loro aventi causa, anche nel tempo, nella loro interezza.

4.2. – (PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE) – Le Parti si danno reciprocamente atto che, ove una o più clausole contenute nel presente Patto dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, tale nullità o inefficacia non determinerà l'invalidità integrale del Patto stesso. In tal caso, le disposizioni contenute nelle clausole che dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci saranno considerate quale impegno e comportamento assunto e rilevante ai fini della buona fede contrattuale e, sotto tale profilo, parimenti efficaci e vincolanti tra le parti.

4.3. – (ESSENZIALITÀ DELLE OBBLIGAZIONI) – Resta espressamente inteso e convenuto quanto segue:

(a) l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle obbligazioni derivanti dal presente Patto è coessenziale all'interesse delle stesse ed alla conformità ai limiti decisionali imposti dal Regolamento (UE) N. 2013/1303, onde il loro mancato adempimento costituirà grave inadempimento, con ogni conseguenza di legge, ivi compresa l'esclusione ai sensi dello Statuto.

(b) tutti gli obblighi e i diritti di cui al presente Patto Parasociale sono assunti dalle Parti senza vincoli di solidarietà passiva o attiva;

(c) l'eventuale tolleranza di una delle Parti relativamente al parziale e/o inesatto e/o ritardato adempimento delle altre non potrà essere interpretata come atto di rinuncia al diritto che potrà essere fatto valere in esecuzione del presente Patto;

(d) nessuna rinuncia concernente una clausola del o un diritto derivante dal presente Patto deve considerarsi una rinuncia ad altre clausole a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'ambito di tale rinuncia. Nessuna rinuncia operata da una Parte ad avvalersi di un diritto ad essa spettante ai sensi del presente Patto deve considerarsi una rinuncia definitiva di tale diritto, ma piuttosto una rinuncia circoscritta alla circostanza in cui si è verificata.

Articolo 5 – **Obblighi delle Parti**

5.1. – (ATTUAZIONE E COOPERAZIONE ALL'ESECUZIONE) – Le Parti si impegnano, in virtù del presente Patto e per tutta la durata dello stesso, ad attuare gli accordi che ne formano oggetto nonché a prestarsi reciprocamente ogni utile ed opportuna collaborazione, anche al di là delle specifiche previsioni contenute nel presente Patto, in modo da favorire l'attuazione delle intese raggiunte, il soddisfacimento delle finalità da perseguire ed il conseguimento degli obiettivi da realizzare.

5.2. – (PROMESSA DEL FATTO DEL TERZO) – Le Parti convengono di assumere, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., obbligazioni per i fatti e/o i comportamenti assunti dai soggetti che saranno da esse stesse designati, nell'ambito delle Società, a costituire gli organi e/o a rivestire le cariche e/o i ruoli previsti dallo Statuto sociale della stessa nonché dal presente Patto. Resta espressamente inteso che i fatti e/o i comportamenti promessi, in quanto oggetto del presente Patto, sono: (i) pertinenti alle manifestazioni di volontà espresse dai soggetti suddetti nonché (ii) attinenti e rilevanti sotto il profilo della corretta, regolare, puntuale e tempestiva attuazione, da parte dei soggetti summenzionati, di tutte le determinazioni assunte dalle Società, al fine di evitare ritardi od altre conseguenze nell'andamento della sua attività.

5.3. – (RISERVATEZZA) – Le Parti si impegnano a mantenere strettamente confidenziale nonché a non divulgare o rivelare a terzi ogni e qualsiasi informazione riguardante il presente Patto, in modo da salvaguardarne il carattere riservato, salvo che ciò non si renda indispensabile per adempiere ad obblighi inderogabili di legge, di regolamento o dell'autorità di pubblica sicurezza o giudiziaria, salvo che le predette informazioni non siano comunque divenute di pubblico dominio senza violazione del presente obbligo di riservatezza. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, il socio o i soci inadempienti (questi ultimi in solido) saranno tenuti a risarcire in solido la Società per i danni subiti.

5.4. – (MODIFICHE) – Eventuali accordi modificativi o integrativi del presente Patto dovranno essere conclusi per iscritto, a pena di invalidità.

5.5. – (INFORMAZIONI E ADESIONI DI TERZI) – I Soci eventualmente ammessi successivamente nella compagine delle Società, fermo quanto già previsto dallo Statuto, dovranno essere portati a conoscenza del presente Patto, aderirvi in forma scritta nonché uniformare ad esso i propri comportamenti.

Articolo 6 – **Prevalenza del patto**

6.1. – (PREVALENZA DEL PATTO) – Le Parti convengono che in caso di incongruenze, discrepanze o conflitti tra le disposizioni dello statuto, da un lato, e le disposizioni del Patto, dall'altro, queste ultime prevarranno sulle prime nei rapporti tra le Parti medesime.

SEZIONE II – SINDACATO DI VOTO

Articolo 7 – Gruppi di interesse

7.1. Al fine di poter rispettare i vincoli decisionali imposti dal Regolamento (UE) N. 2013/1303, i soci pubblici e privati sono raggruppati in "Gruppi di interesse", sulla base del seguente schema, predisposto sulla base delle finalità istituzionali perseguite:

ENTI LOCALI: COMUNE di AGLIANO TERME, COMUNE di AZZANO D'ASTI, COMUNE di BELVEGLIO, COMUNE di BRUNO, COMUNE di CALAMANDRANA, COMUNE di CALOSSO, COMUNE di CANELLI, COMUNE di CASTAGNOLE DELLE LANZE, COMUNE di CASTELLETTO MOLINA, COMUNE di CASTELNUOVO BELBO, COMUNE di CASTELNUOVO CALCEA, COMUNE di COAZZOLO, COMUNE di CORTIGLIONE, COMUNE di COSTIGLIOLE D'ASTI, COMUNE di FONTANILE, COMUNE di INCISA SCAPACCINO, COMUNE di ISOLA D'ASTI, COMUNE di MARANZANA, COMUNE di MOASCA, COMUNE di MOMBARUZZO, COMUNE di MOMBERCELLI, COMUNE di MONGARDINO, COMUNE di MONTALDO SCARAMPI, COMUNE di MONTEGROSSO D'ASTI, COMUNE di NIZZA MONFERRATO, COMUNE di QUARANTI, COMUNE di ROCCA D'ARAZZO, COMUNE di ROCCHETTA TANARO, COMUNE di SAN MARZANO OLIVETO, COMUNE di VAGLIO SERRA, COMUNE di VIGLIANO D'ASTI, COMUNE di VINCHIO, COMUNITA' COLLINARE VIGNE & VINI, UNIONIONE COLLINARE VIA FULVIA, COMUNITA' TRA LANGA E MONFERRATO, UNIONE DI COMUNI FILARI E CASTELLI, COMUNITA' COLLINARE VAL TIGLIONE.

CAMERE DI COMMERCIO: CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA – ASTI

ENTI DI GESTIONE DI PARCHI E AREE PROTETTE: ENTE DI GESTIONE DEL PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI ASTI, CONFCOOPERATIVE PIEMONTE SUD, CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA (C.N.A.), CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L'ITALIA – PROVINCIA DI ASTI, CONFAGRICOLTURA – ASTI, ASTI AGRICOLTURA, CONFARTIGIANATO – ASTI, CIA - AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI, CONFESERCENTI DELLA PROVINCIA DI ASTI.

IMPRESE ED ENTI DI PROMOZIONE DI SETTORE: ASSOCIAZIONE ASTESANA STRADA DEL VINO, ITALIAN CULINARY INSTITUTE FOR FOREIGNERS

ISTITUTI DI CREDITO: CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.

7.2. In caso di ammissione di nuovi soci, i medesimi saranno collocati all'interno dei Gruppi di interesse come sopra individuati, salva la necessità di procedere all'individuazione di nuovi Centri di interesse, motivata dalle caratteristiche peculiari del nuovo socio entrante.

7.3. L’individuazione di nuovi Centri di interesse o la modifica di quelli previsti nel presente articolo dovrà essere preventivamente deliberata dal Comitato di cui all’articolo 8 e comporterà la revisione del presente Patto.

Articolo 8 – Organi del Sindacato di voto

8.1. Gli organi del Sindacato di voto sono: il "Comitato", il “Presidente” e il "Segretario". I relativi compiti sono svolti a titolo gratuito e non è previsto il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle loro funzioni.

8.2. Il Comitato è composto da 6 membri, ciascuno designato a maggioranza dalle Parti che appartengono a ciascuno dei Gruppi di interesse di cui all’articolo 7, cui competono i seguenti diritti di voto:

(i) ENTI LOCALI: 1 voto

(ii) CAMERE DI COMMERCIO: 1 voto

(iii) ENTI DI GESTIONE DI PARCHI E AREE PROTETTE: 1 voto

(iv) ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: 2 voti

(v) IMPRESE ED ENTI DI PROMOZIONE DI SETTORE: 2 voti

(vi) ISTITUTI DI CREDITO: 2 voti

8.2.1. Il Comitato resta in carica per tutta la durata del presente Patto. L’eventuale sostituzione dei relativi membri, a qualsivoglia causa dovuta, avviene ad opera del Gruppo di interesse di appartenenza del membro, senza che ciò influisca sulla validità e durata del Patto medesimo.

8.2.2. Il Comitato si riunisce almeno 15 (quindici) giorni precedenti la data (a) di convocazione dell’Assemblea chiamata al rinnovo del Consiglio di amministrazione e dell’Organo di controllo e (b) di convocazione di dell’Assemblea, ordinaria e straordinaria, ai sensi dell’articolo 11. Il Comitato si riunisce, inoltre, ogni qual volta uno o più membri ne facciano richiesta, con espresso impegno per il membro richiedente di rendersi parte diligente nella predisposizione della documentazione informativa e di tutto il materiale necessario per la trattazione delle materie poste all’ordine del giorno. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione del Comitato entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta formulata da uno dei componenti, alla convocazione può provvedere direttamente quest’ultimo. Il Comitato sarà, altresì, convocato dal Presidente del Comitato nel caso si renda necessaria la definizione o la modifica dei Gruppi di interesse di cui all’articolo 7.

8.2.3. La convocazione, che deve indicare la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione, deve essere comunicata a ciascun membro del Comitato, secondo le modalità di cui all’articolo 13, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione del Comitato. In casi di urgenza, il predetto termine può essere abbreviato fino a 1 (uno) giorno prima dell’adunanza, restando ferme le predette modalità di convocazione. Anche in assenza di valida convocazione, il Comitato è validamente costituito e idoneo a deliberare con la presenza di tutti i membri del Comitato stesso.

8.2.4. Le riunioni del Comitato – salvo diverso unanime accordo tra i componenti del Comitato stesso – si svolgono presso la sede stabilita dal Presidente del Comitato, fermo restando che i membri possono prendere parte alle riunioni anche tramite videoconferenza o audioconferenza.

8.2.5. Alle riunioni del Comitato partecipa il Segretario che provvede a redigere il verbale della riunione, nel quale è riassunto lo svolgimento dei lavori e riportate le decisioni assunte. Il verbale è sottoscritto dai componenti del Comitato, dal Presidente del Comitato e dal Segretario del Comitato ed inserito in un apposito libro dei verbali, tenuto presso gli uffici di quest'ultimo.

8.2.6. Il Comitato ha funzioni di coordinamento tra le Parti del presente Patto e delibera sulle seguenti materie:

(a) formazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione, l'individuazione del Presidente, dei Vicepresidenti e la designazione dell'Organo di controllo;

(b) determinazione del voto da esprimersi in ordine alle delibere da assumersi in sede di Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, limitatamente alle materie stabilite all'articolo 11;

(c) individuazioni o modifica dei Centri di interesse definiti all'articolo 7.

8.2.7. Il Comitato può deliberare inoltre su quegli argomenti che, seppure non rientranti nelle materie di cui al comma precedente, siano ritenuti di interesse del Comitato, anche su proposta di uno dei componenti dello stesso.

8.2.8. Alla prima riunione il quorum costitutivo si intende raggiunto con la presenza totalitaria dei Soci Sottoscrittori. In caso di mancata presenza di tutte le Parti, dalla seconda riunione è necessaria, almeno, la presenza di due dei tre membri designati dai seguenti Gruppi di interesse. La seconda convocazione si può tenere anche nella stessa data della prima, purché in orario successivo:

(i) ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

(ii) IMPRESE ED ENTI DI PROMOZIONE DI SETTORE

(iii) ISTITUTI DI CREDITO

8.2.9. Le deliberazioni del Comitato sono assunte con spirito di leale collaborazione ottenendo, ove possibile, l'unanimità dei consensi dei presenti. In caso di mancato consenso unanime, le deliberazioni saranno valide solo ove vengano rispettati i vincoli decisionali imposti dal Regolamento (UE) N. 2013/1303.

8.2.10. La partecipazione di estranei alle riunioni del Comitato del è ammessa solo col consenso di tutti i componenti intervenuti.

8.2.11. Il contenuto dei verbali delle riunioni del Comitato non può essere comunicato né agli altri soci non sottoscrittori né a terzi senza l'autorizzazione del Presidente, da apporre in calce al verbale della cui comunicazione si tratta, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

8.3 Il Presidente del Comitato

8.3.1. Il Comitato è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal soggetto più anziano di età tra i componenti del Comitato. Il Presidente è coadiuvato dal Segretario di cui infra.

8.3.2. La funzione di Presidente è assolta dal membro del gruppo di interesse "ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA".

8.3.3. Il Presidente svolge i seguenti compiti:

a) convoca e presiede il Comitato, predisponendo l'ordine del giorno;

b) presenta all'Assemblea della Società la lista per l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione nonché il nominativo o la lista dei componenti dell'Organo di controllo;

c) effettua tutte le attività affidategli dal Comitato e dal presente Patto.

8.4. Il Segretario del Comitato

8.4.1 Il Segretario svolge le seguenti funzioni:

a) la redazione, sottoscrizione e conservazione (presso la sede della Società) dei verbali delle riunioni del Comitato;

b) la collazione delle liste per l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione e del nominativo o della lista dei componenti dell'Organo di controllo della Società;

c) l'esecuzione di tutti i compiti di carattere operativo-esecutivo necessari per il corretto funzionamento del Sindacato di Voto, ivi incluse le comunicazioni ai componenti del Comitato.

8.4.2. La funzione di Segretario è assolta dal _____ che, prima di ora, ha comunicato la propria accettazione dell'incarico. Il Segretario resta in carica per la durata del Patto, fatta salva la possibilità di revoca dello stesso da parte del Comitato con delibera assunta con la maggioranza relativa dei voti dei presenti.

Articolo 9 – Sindacato di voto

9.1. Per raggiungere gli obiettivi indicati nel presente Patto, le Parti convengono che è loro intenzione esprimere, mediante una manifestazione unitaria, il voto, in modo che il voto di ciascun socio aderente rappresenti la volontà comune di tutti loro come soci. Pertanto, si danno atto reciprocamente che, ai fini delle votazioni in Assemblea, essi costituiscono un unico blocco. In particolare, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si obbligano a:

(a) votare la lista per la nomina del Consiglio di amministrazione, la nomina del Presidente e dei due Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 10;

(b) votare il nominativo o la lista dei nominativi per la nomina dell'Organo di controllo, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 10;

(c) fare in modo che gli amministratori nominati sulla base delle loro designazioni, nell'assumere le delibere consiliari, conformino il proprio voto in Consiglio di amministrazione a quanto previsto dal successivo articolo 10;

(d) conformare il proprio voto nell'assemblea, ordinaria e straordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del presente Patto.

9.2. Le decisioni assunte col sistema previsto nel presente Patto sono da intendersi vincolanti e obbligatorie per ciascuna Parte. Costituisce grave inadempimento contrattuale l'esercizio del diritto di voto difforme alle decisioni adottate all'interno del Comitato sulle materie contemplate dagli articoli 10 e 11.

9.3. - Nessuna delle Parti o singolo Centro di interesse, singolarmente, esercita in virtù del Patto il controllo sulla Società.

Articolo 10 – Decisioni circa la governance societaria e l'Organo di controllo

10.1. Le parti si impegnano ad esercitare il proprio diritto di voto, all'interno del Comitato ed in Assemblea in modo che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 15 consiglieri di cui, almeno 8, siano espressione dei seguenti gruppi di interesse:

(i) ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

(ii) IMPRESE ED ENTI DI PROMOZIONE DI SETTORE

(iii) ISTITUTI DI CREDITO

10.2. A tal fine, nel corso della riunione del Comitato prevista dall'articolo 8, i componenti del Comitato dovranno esplicitare le designazioni - nel rispetto della normativa vigente quanto ai requisiti di moralità, professionalità, esperienza e capacità gestionale, indipendenza, incompatibilità ed inconferibilità ed in materia di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato - al Segretario, il quale collazionerà la relativa lista. La lista sarà presentata all'Assemblea della Società dal Presidente del Comitato, in nome e per conto di tutte le Parti ai sensi del presente Patto.

10.3. Le parti si impegnano a fare in modo che gli amministratori nominati sulla base delle loro designazioni, nell'assumere le delibere consiliari, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, si attengano ai requisiti decisionali di cui al Regolamento (UE) N. 2013/1303, nonché alle linee di politica gestionale ed agli indirizzi concordati, nell'interesse della Società. In caso di violazione, le Parti faranno quanto in loro potere affinché il consigliere che non si sia conformato, in sede di votazione, alle indicazioni fornite dalle Parti, venga revocato e sostituito.

10.4. Le Parti si impegnano a fare quanto possibile affinché i consiglieri di rispettiva designazione provvedano a proporre e votare unitariamente in Consiglio di amministrazione della Società:

(i) la nomina alla carica di Presidente del consigliere indicato, congiuntamente, dai Gruppi di interesse meno rappresentati;

(ii) le nomine alla carica di Vicepresidente dei consiglieri indicati, congiuntamente, dai Gruppi di interesse maggiormente rappresentati;

(iii) l'ammissione di nuovi soci, solo subordinatamente all'adesione al presente Patto e previa verifica del Centro di interesse pertinente.

10.5. Qualora, per qualsiasi ragione, prima della naturale scadenza del mandato, debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del Consiglio di amministrazione (che non rappresentino la maggioranza del Consiglio), ciascuna Parte farà, quanto nelle proprie possibilità, affinché il Consiglio di amministrazione coopti nuovi amministratori in modo tale che la parte che l'ha designato possa far nominare altro amministratore in sua sostituzione.

10.6. Le parti si impegnano ad esercitare il proprio diritto di voto, all'interno del Comitato ed in Assemblea, in modo che l'Organo di controllo, se obbligatorio per legge o comunque designato in via facoltativa, sia scelto con il voto favorevole dei membri espressi dai seguenti Gruppi di interesse:

(i) ENTI LOCALI

(ii) CAMERE DI COMMERCIO

(iii) ENTI DI GESTIONE DI PARCHI E AREE PROTETTE

10.7. A tal fine, nel corso della riunione del Comitato prevista dall'articolo 8, i componenti del Comitato dovranno esplicitare le designazioni - nel rispetto della normativa vigente quanto ai requisiti di moralità, professionalità, esperienza e capacità gestionale, indipendenza, incompatibilità ed inconferibilità ed in materia di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato - al Segretario, il quale collazionerà il nominativo o, in caso di organo collegiale, la lista dei nominativi. Il nominativo o la lista dei nominativi sarà presentato all'Assemblea della Società dal Presidente del Comitato, in nome e per conto di tutte le Parti ai sensi del presente Patto.

10.8. Qualora, per qualsiasi ragione, prima della naturale scadenza del mandato, debba provvedersi alla sostituzione dell'Organo di controllo monocratico o di uno o più supplenti dell'Organo collegiale, ciascuna Parte farà, quanto nelle proprie possibilità, affinché le Parti che l'hanno designato possano far nominare altro componente in sua sostituzione.

Articolo 11 – Decisioni dell'Assemblea

11.1. Al fine di poter rispettare i vincoli decisionali imposti dal Regolamento (UE) N. 2013/1303, le Parti si obbligano a conformare il proprio voto nell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, a quanto deciso dal Comitato, in particolare, nelle seguenti materie:

a) modifiche statutarie;

b) operazioni straordinarie;

c) adozione o modifica di regolamenti interni che abbiano incidenza sull'attuazione dei compiti assegnati alla Società, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (UE) N. 2013/1303.

11.2. A tal fine, nel corso della riunione del Comitato prevista dall'articolo 8, il Comitato delibererà con il voto favorevole di almeno i sei noni dei voti attribuiti ai membri del Comitato presenti. Resta inteso che, qualora il Comitato non raggiungesse il quorum deliberativo sopra indicato, le Parti

dovranno partecipare alla relativa Assemblea ed esprimere il proprio voto contrario all'assunzione della delibera stessa.

11.3. Le Parti, consapevoli che l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative, è di competenza del Consiglio di amministrazione, si impegnano a fare quanto possibile affinché i consiglieri di rispettiva designazione provvedano a fornire adeguata e tempestiva informativa alle Parti in merito alle modifiche di tale natura onde consentire alle medesime una consultazione preventiva rispetto all'assunzione della relativa delibera.

SEZIONE III – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12 – Clausola arbitrale e giurisdizione

12.1. Il presente Patto e gli atti dipendenti si intendono regolati esclusivamente dalla legge italiana. La lingua ufficiale per ogni atto e/o comunicazione sarà la lingua italiana.

12.2. Qualsivoglia controversia comunque iniziata in ordine all'interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione del presente Patto, che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti sarà demandata al giudizio rituale ai sensi del Codice di procedura civile e secondo diritto di un arbitro designato, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Asti. Sede dell'arbitrato sarà Asti.

12.3. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà, inoltre, come ripartire le spese dell'arbitrato tra le Parti.

Articolo 13 – Comunicazioni

13.1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi alle Parti o tra le Parti, in dipendenza del presente atto, per essere valide ed efficaci, dovranno essere fatte pervenire esclusivamente mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale previsto dagli articoli 6-bis e 6-ter del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale "CAD".

13.2. Le Parti non soggetto all'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale si impegnano a fornire alle altre Parti il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, contestualmente alla sottoscrizione del presente Patto, con le modalità di cui al comma precedente. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente e, comunque, entro 15 giorni, con le modalità di cui al comma precedente.

13.3. Spetta a ciascuna Parte assicurare la consegna delle comunicazioni ai propri rappresentanti, quali individuati ai sensi del presente Patto.

Articolo 14 – Dichiarazioni finali

Le Parti dichiarano di aver preso piena conoscenza dell'esatto contenuto di tutte le clausole del presente Patto e dei relativi allegati e si danno reciprocamente atto che ciascuna di esse ha costituito oggetto di specifica trattativa individuale ed è stata, sin dall'origine, autonomamente negoziata in ciascuno degli elementi che la compongono e nel suo complesso e, pertanto, le approvano sia singolarmente che nel loro insieme.

TESTO DELL'ESTRATTO DEL CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIONE DEL GAL TERRE ASTIGIANE DEL 09.12.2025

L'ART 20 "Svolgimento dell'Assemblea" viene modificato al punto elenco d) che si apre al quarto capoverso; dal testo attuale:

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, fatta salva la prima assemblea successiva all'atto costitutivo della Cooperativa.
Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare del capitale sottoscritto, e può rappresentare altri soci in numero comunque non superiore a 2 (due) impediti di intervenire all'assemblea per malattia o per temporanea assenza dalla propria sede.
I soci hanno facoltà di farsi rappresentare in assemblea soltanto da altro socio, espressamente indicandone il nome.
L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) *sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;*
b) *sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;*
c) *sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;*
d) *vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.*

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, scegliendolo anche tra i non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.

Si perviene alla seguente formulazione:

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, fatta salva la prima assemblea successiva all'atto costitutivo della Cooperativa.
Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare del capitale sottoscritto, e può rappresentare altri soci in numero comunque non superiore a 2 (due) impediti di intervenire all'assemblea per malattia o per temporanea assenza dalla propria sede.
I soci hanno facoltà di farsi rappresentare in assemblea soltanto da altro socio, espressamente indicandone il nome.

ROBERTA PANZERI

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) *sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;*
b) *sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;*
c) *sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;*
d) *vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi in presenza o le modalità audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione in caso di modalità solo on line il luogo dove sarà presente il soggetto verbalizzante e in caso di presenza mista il luogo ove sarà presente il maggior numero degli intervenuti.*

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, scegliendolo anche tra i non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.

L'ART. 23 "Durata in carico" viene modificato nel titolo e nel secondo capoverso, la formulazione attuale:

ART. 23 "Durata in carica"
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
I suoi componenti sono rieleggibili. In qualunque tempo i suoi membri possono essere revocati dall'assemblea. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzioni. Il loro incarico è gratuito ed essi hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della Società, ivi compreso il costo della copertura assicurativa per la responsabilità civile ed amministrativa, secondo i limiti e le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Diviene

ART. 23 "Durata in carica e compenso"
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
I suoi componenti sono rieleggibili. In qualunque tempo i suoi membri possono essere revocati dall'assemblea. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzioni. Il compenso annuale all'Organo Amministrativo è determinato dall'Assemblea ordinaria dei soci, ordinariamente, al momento della nomina; le modalità di ripartizione vengono determinate dal Consiglio di Amministrazione. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dal

Consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo. È fatto salvo in ogni caso il diritto degli Amministratori al rimborso delle spese documentate, effettivamente sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto nonché il costo della copertura assicurativa per la responsabilità civile ed amministrativa, secondo i limiti e le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

L'ART 24 "Convocazione" viene modificato al punto elenco n. 1 che si apre al termine del primo capoverso e nel penultimo capoverso. Dal testo attuale:

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, ma almeno due volte all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri o dall'Organo di Controllo. La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione per posta elettronica da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi di urgenza, a mezzo di telefono, in modo che i Consiglieri e l'Organo di Controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di audio/video telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. *che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;*
2. *che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;*
3. *che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;*
4. *che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.*

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale.

Si perviene a:

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, ma almeno due volte all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri o dall'Organo di Controllo. La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione per posta elettronica da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi di urgenza, a mezzo di telefono, in modo che i Consiglieri e l'Organo di Controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle

deliberazioni. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di audio/video telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. *che partecipino il Presidente ed il Segretario della riunione, il quale ultimo provvederà alla formazione e sottoscrizione del verbale;*
2. *che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;*
3. *che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;*
4. *che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.*

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale.